



SPA NAVICELLI DI PISA”

Regolamento “Albo dei Fornitori”

1	25.02.2014	Sec. revisione	RSGI 	Resp. YLN	AMMINISTRATORE UNICO 
0	01.06.2012	Prima emissione	RSGI	VICEPRESIDENTE	PRESIDENTE / AD
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE



Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto del D.Lgs N.163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (s.m.i.) ed in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, al fine di acquisire all'occorrenza forniture di beni e servizi per importi che non eccedono la soglia di cui agli art. 28 e 125 del richiamato Decreto.

Il Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori della Spa Navicelli di Pisa, in applicazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per l'affidamento dei lavori. Il Regolamento altresì definisce i requisiti che devono possedere i candidati al fine di ottenere l'iscrizione individuando inoltre la documentazione da presentare.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono automaticamente sostituite, modificate e/o abrogate, nel caso di sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare domanda salvo i limiti espressamente indicati dalla normativa vigente i soggetti di cui all'art. 34 del D.lg. 163/2006:

- Liberi professionisti : singoli o associati nelle forme previste dalla L.23.11.1939 n, 1815.
- Società di professionisti
- Imprese e/o ditte individuali
- Società di persone o di capitali
- Consorzi
- Fondazioni, associazioni e/o altri enti dotati di personalità giuridica, pubblica, privata.
- Raggruppamenti, associazioni o riunioni d'impresa.

Art. 3 Abilitazioni delle aziende

L'Albo dei fornitori della Spa Navicelli di Pisa, è lo strumento principale d'identificazione delle ditte qualificate e dei singoli professionisti, a fornire beni e servizi o l'esecuzione di lavori, appaltati o affidati dalla stessa Società.

L'Albo garantisce la parità di trattamento dei richiedenti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per l'affidamento dei lavori.

I **fornitori** sono iscritti per sezioni e, all'interno di ciascuna sezione per categoria di specializzazione:

Sezioni:



REGOLAMENTO "ALBO DEI FORNITORI"

Rev. 1

Pag. 3 di 6

- A. LIBERI PROFESSIONISTI (Consulenti / esperti).
- B. AZIENDE (COOPERATIVE, CONSORZI, STUDI,ECC).

All'interno di ciascuna sezione, i fornitori sono classificati conformi alla tipologia di servizio e/o competenze tecniche e specialistiche in possesso.

L'iscrizione all'Albo abilita i fornitori di beni e/o servizi in possesso dei requisiti d'idoneità morale, capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie, a essere inseriti nelle procedure di acquisto di beni e servizi condotte dalla SpA Navicelli.

L'Albo sarà utilizzato ogni qualvolta vi siano i presupposti per ricorrere all'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e/o di acquisto in economia con ricorso al cottimo fiduciario ai sensi altresì del Decreto Presidenziale n. 862 del 12/7/2007.

Nel caso di gare d'appalto a procedura aperta, le ditte che partecipano alla gara e non sono iscritte all'Albo, possono essere inserite, qualora presentino formalmente la domanda alla Spa Navicelli, seguendo le procedure descritte nel presente Regolamento.

Art. 4 Inserimento all'Albo dei Fornitori della SpA Navicelli di Pisa.

Ai fini dell'ammissione all'Albo, i soggetti interessati, devono compilare la domanda "Richiesta d'iscrizione all'Albo dei Fornitori della Spa Navicelli", in allegato e presentarla via fax, email o posta ai seguenti recapiti:

- ° Per fax 050/46478
- ° Per email: amministrazione@navicelli.it
- ° Per posta:

Ing. Giovandomenico Caridi
Amministratore Unico della SpA Navicelli di Pisa
Via della Darsena 3, 56121 Pisa

Alla domanda, deve essere allegata la seguente documentazione, comprovante l'idoneità e la potenziale affidabilità del fornitore:

1. Fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
2. Certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato che evidenzia l'oggetto sociale compatibile con l'esercizio delle attività previste alla sezione per la quale si richiede l'iscrizione all'Albo;
3. Certificato d'iscrizione al registro prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, nel caso delle società cooperativa, o d'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge n. 381/1991, se cooperativa sociale;
4. Le certificazioni di sistema di gestione conforme alle norme ISO, OHSAS 18001, SA 8000 e altre certificazione ottenute.



5. Per i liberi professionisti, presentazione del certificato d'iscrizione al competente Albo Professionale e Curriculum Vitae.
6. Nella domanda e relativa documentazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI DELLA SPA NAVICELLI DI PISA"

La compilazione e trasmissione della richiesta d'iscrizione non danno diritto all'inserimento automatico all'Albo dei Fornitori.

La domanda s'intende accolta se entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa le aziende non ricevono una comunicazione diversa.

Qualora la domanda non sia completa di tutta la documentazione richiesta, è facoltà della SpA Navicelli richiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto ai documenti presentati. Nella richiesta d'integrazione, la SpA Navicelli indicherà i tempi e le modalità d'invio della medesima integrazione. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità della domanda senza ulteriore avviso.

Art. 5 Durata dell'iscrizione all'Albo

L'Albo dei Fornitori della SpA Navicelli avrà durata triennale e sarà ricostituito alla scadenza. L'invito a presentare domanda triennale viene pubblicato nel sito aziendale www.navicelli.it e/o tramite di email/fax ai fornitori abituali o storici, invitandoli a presentare domanda. Il fornitore abituale o storico che non presenta domanda, non è inserito all'Albo. In caso di mancata re-iscrizione, l'Ufficio Amministrazione Generale provvede alla cancellazione dell'azienda dall'Albo dei Fornitori

Art. 6 Requisiti generali per l'ammissione alla procedura di selezione

- a) che l'impresa sia iscritta al Registro delle Imprese esercitando regolarmente l'attività per la quale ha presentato domanda d'iscrizione all'Albo (ovvero in caso di liberi professionisti) di essere iscritti all'Albo professionale inerente all'esercizio delle attività dichiarate.
- b) Non essere soggetto a provvedimenti che comportano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e/o altre misure interdittive di cui al D.lgs. 231/01.
- c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione, di sospensione dell'attività o di concordato preventivo.
- d) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti.
- e) adempiere alle disposizioni concernenti la sicurezza dei lavoratori e adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro secondo la normativa vigente.
- f) adempiere agli obblighi riguardanti il pagamento d'imposte, tasse e di dichiarazione secondo le leggi vigenti dallo stato.

La mancanza di uno di questi requisiti comporterà il rigetto della richiesta d'iscrizione all'albo.

**Art. 7 Comunicazione dell'esito della richiesta.**

In seguito alla verifica dei requisiti richiesti:

Se l'esito è positivo: L'Ufficio Amministrazione Generale, comunica al candidato, via mail o fax, l'ammissione all'Albo dei Fornitori per la tipologia di servizio per la quale è stata presentata la domanda.

Se l'esito è negativo : Se la domanda è incompleta o compilata in modo errato, l'Ufficio Amministrazione Generale, procede con l'invio di una lettera, invitando al richiedente di fornire, entro un termine perentorio di (10) dieci giorni dal ricevimento della stessa, le integrazioni necessarie al fine della valutazione per l'ammissione all'Albo.

Il risultato della valutazione è comunicato via email o fax al soggetto interessato.

L'inclusione del fornitore all'Albo dei Fornitori non costituisce obbligo all'affidamento di pubbliche forniture o servizi da parte della SpA Navicelli.

Art. 8 Invito a presentare Offerte.

La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo Fornitori da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione. L'amministrazione delle SpA Navicelli si riserva, di prescrivere condizioni e ulteriori requisiti per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.

Art. 9 Variazioni dei requisiti per l'abilitazione.

Il fornitore di beni o erogatore del servizio abilitato deve comunicare all'Ufficio Amministrazione Generale della SpA Navicelli, qualsiasi variazione dei requisiti dichiarati al momento dell'invio della richiesta d'abilitazione.

Art. 10 Esclusione dall'Albo

La SpA Navicelli si riserva la facoltà di cancellare l'iscrizione dall'elenco dell'Albo Fornitori, nei seguenti casi:

- a) la perdita dei requisiti che legittimano l'Appaltatore a contrattare con la pubblica amministrazione o sopravvenuto accertamento dell'insussistenza di tali requisiti;
- b) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni normative e regolamentare;
- c) reiterati inadempimenti agli obblighi previsti dai contratti in essere con quest'Amministrazione, e/o comunque a quelli derivanti da norma di legge o di regolamento;
- d) ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensione degli appalti affidati;
- e) inadempienza accertata derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
- f) qualora i fornitori si siano resi colpevoli di false dichiarazioni e non abbiano adempiuto l'obbligo di comunicazione alla SpA Navicelli per l'aggiornamento dei dati.



REGOLAMENTO "ALBO DEI FORNITORI"

Rev. 1

Pag. 6 di 6

g) qualora, in seguito all'ammissione all'albo, vengano a trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato.

h) La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell'interessato.

L'iscrizione all'albo decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività. Una nuova iscrizione all'Albo non può essere richiesta prima di tre anni dall'avvenuta cancellazione per uno dei motivi sopra indicati.

Art. 11 Procedura di esclusione o Sospensione dell'Albo.

Nei casi previsti al punto precedente, il RSGI dà comunicazione al legale rappresentante dell'azienda o al singolo professionista, a mezzo email/fax, della cancellazione dell'albo e dei fatti addebitati.

Art. 12 Disposizioni finali.

La SpA Navicelli si riserva di richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti all'Albo, di documentare la permanenza dei necessari requisiti e di procedere in qualsiasi momento ad accertamenti per verificare la veridicità di quanto contenuto nelle autodichiarazioni.

I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati dichiarati al momento dell'iscrizione e/o alla perdita dei requisiti di cui al punto sei del presente Regolamento.

La Società è esonerata da qualsiasi responsabilità qualora sia impossibile prendere contatto con i fornitori qualificati, i cui dati siano stati modificati e non comunicati.

N.B. *L'iscrizione richiede necessariamente il consenso del trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati saranno aggiornati in relazione a quanto i Fornitori stessi comunicheranno, ai sensi del presente regolamento.*

*Ing. Giovandomenico Caridi
Amministratore Unico SpA Navicelli*